Prot. n. 0073949 Anno 2008

PROVINCIA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Provinciale

AREA 05 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE

Deliberazione n**. 39** del **18 GIUGNO 2008**

OGGETTO**:** **Approvazione, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L.R. 36/1997 e s.m.i., della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale concernente i criteri per il controllo dell'urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante nonché i criteri per la localizzazione di insediamenti produttivi.**

L'anno **duemilaotto**, addì **diciotto** del mese di **giugno** alle ore 15:00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio Provinciale per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede in qualità di Presidente: *Barisione Agostino*
Partecipa in qualità di Segretario: *Fedeli Simonetta*

Sono presenti all'esame della pratica n. **23** Consiglieri:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Repetto Alessandro	Presidente Giunta	X	
2.	Barisione Agostino	Presidente	X	
3.	Agnoletto Giorgio	Consigliere	X	
4.	Barsotti Maurizio	Consigliere	X	
5.	Benzi Alessandro	Consigliere		X
6.	Biagioni Daniele	Consigliere		X
7.	Bianchini Paolo	Consigliere		X
8.	Campanella Federico	Consigliere	X	
9.	Chiantia Francesco	Consigliere	X	
10.	Collorado Giovanni	Consigliere	X	
11.	Corradi Alberto	Consigliere		X
12.	Costa Giovanni	Consigliere		X
13.	Della Bianca Raffaella	Consigliere		X
14.	Di Tullio Giorgio	Consigliere		X
15.	Ferrante Massimo	Consigliere	X	
16.	Fraccavento Salvatore	Consigliere	X	
17.	Gioia Alfonso	Consigliere	X	
18.	Gronda Gabriele	Consigliere	X	
19.	Limoncini Marco	Consigliere		X
20.	Maggi Mario	Consigliere		X
21.	Milanta Maria Angela	Consigliere	X	
22.	Muzio Claudio	Consigliere	X	
23.	Oliveri Renata	Consigliere		X
24.	Pastorino Gian Piero	Consigliere		X
25.	Pedroni Simone	Consigliere	X	
26.	Pernigotti Massimo	Consigliere	X	
27.	Poggi Maria Teresa	Consigliere	X	
28.	Rotunno Giuseppe	Consigliere		X
29.	Spanò Angelo	Consigliere	X	
30.	Sterlick Clara	Consigliere	X	
31.	Tassi Giuseppe	Consigliere		X
32.	Vaccarezza Antonio	Consigliere	X	
33.	Villa Claudio	Consigliere	X	
34.	Volpara Stefano	Consigliere	X	
35.	Zarino Sonia	Consigliere	X	
36.	Zito Lorenzo	Consigliere		X
37.	Ferretti Stefano	Consigliere	X	

L'Assessore Cappello riferisce quanto segue:

L'art. 3 del D.M. 9 maggio 2001 – Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in attuazione dell'art. 14 del D. Lgs. 334/1999, come modificato dal D. Lgs. 238/2005 – stabilisce che la Provincia individui, nell'ambito del proprio Piano Territoriale di Coordinamento e con il concorso dei Comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti definiti, ai sensi della citata normativa, "a rischio di incidente rilevante", e provveda altresì a disciplinare la relazione degli stabilimenti con il contesto territoriale, ambientale ed infrastrutturale circostante, tenendo conto, inoltre, delle criticità connesse al rischio naturale individuate nel piano di protezione civile, affinché i Comuni possano pianificare il controllo dell'urbanizzazione nel territorio circostante a detti stabilimenti accertando, così, l'effettiva compatibilità delle previsioni urbanistiche.

Tali disposizioni erano state già recepite nel PTC Provinciale approvato con D.C.P. 1/2002, limitatamente alla segnalazione, nel profilo descrittivo "Ambiente" della Descrizione Fondativa, della localizzazione di impianti a rischio negli ambiti territoriali, e con la specificazione di norme (articoli 8 e 20 delle Norme di Attuazione) relative al regime transitorio, nelle more della definizione di apposita variante in attuazione del citato D.M. 9 maggio 2001, atteso che al momento dell'entrata in vigore del medesimo Decreto il PTC era già stato adottato, pubblicato, oggetto di osservazioni e pronto per la definitiva approvazione.

Successivamente la Giunta Provinciale, con Deliberazione n. 178 del 17 maggio 2005, aveva approvato uno Studio di Fattibilità per l'introduzione di un'organica variante al PTC Provinciale sul tema di cui trattasi, sotto forma di progetto di approfondimento del PTC Provinciale, stabilendo altresì di avviare il processo di approvazione della variante, e di convocare le Conferenze di Pianificazione previste all'art. 6 della legge urbanistica regionale 36/1997 e s.m.i. che si sono svolte dal 26/09/2005 al 26/10/2005, con la partecipazione, in particolare, di tutti i Comuni interessati dalla presenza di impianti a rischio, e dalle rappresentanze di categoria degli imprenditori di detti impianti.

In esito a tale processo, il Consiglio Provinciale, con propria Deliberazione del 24 maggio 2006, n. 25, tenuto conto delle osservazioni e dei contributi presentati in sede di Conferenze di Pianificazione e previa acquisizione del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale nella seduta del 23 marzo 2006, ha adottato la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento, concernente i criteri per il controllo dell'urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante nonché criteri per la localizzazione di insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L.R. 36/1997.

A seguito dell'adozione, è stata avviata la fase di pubblicazione della Variante al Piano, dandone avviso sul B.U.R.L. in data 02 agosto 2006 (n. 31 – Sezione Prima – Avvisi) e su un quotidiano a diffusione regionale (Il Secolo XIX del 02/08/2006), ed è stata inviata copia degli atti della Variante al Piano alla Regione Liguria, ai Comuni, agli Enti Parco, alle Comunità Montane e agli altri Enti pubblici ed Organismi rappresentativi delle componenti sociali interessati.

Tutti i Comuni hanno depositato la Variante al Piano adottata presso le rispettive Segreterie Comunali in modo da consentirne la visione a chiunque ne fosse interessato, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22, 4° comma, della L.R. 36/1997, e successivamente hanno formulato con deliberazione consiliare il proprio parere, esprimendosi contestualmente su eventuali osservazioni presentate.

A seguito di tale procedimento, sono pervenuti all'Amministrazione Provinciale i seguenti pareri, osservazioni, proposte e contributi.

Comuni (in ordine alfabetico):

Comune	ATTO	DATA ARRIVO/ PROTOCOLLO	SCADENZA TERMINI	OSSERVAZIONI DEI PRIVATI
ARENZANO	Delibera Commissario Prefettizio n. 66 del 24/03/2007	A mezzo fax il 28/03/2007	15/11/2006	Nessuna
BOGLIASCO	D.C.C. n. 57 del 28/11/2006	05/01/2007 08/01/2007 prot. 1675	15/11/2006	Nessuna
CAMOGLI	D.C.C. n. 63 del 27/11/2006	15/01/2007 15/01/2007 prot. 4995	15/11/2006	Nessuna
CAMPOMORONE	D.C.C. 42 del	09/11/2006	15/11/2006	Nessuna

	07/11/2006	09/11/2006 prot. 122413		
CARASCO	D.C.C. n. 32 del 16/11/2006	02/03/2007 02/03/2007 prot. 27766	15/11/2006	Nessuna
CASARZA LIGURE	D.C.C. n. 31 del 02/11/2006	21/11/2006 21/11/2006 prot. 127536	15/11/2006	Nessuna
CASELLA	D.C.C. n. 42 del 21/11/2006	11/12/2006 11/12/2006 prot. 135894	15/11/2006	Nessuna
CASTIGLIONE CHIAVARESE	D.C.C. n. 34 del 14/11/2006	22/11/2006 20/11/2006 prot. 128237	15/11/2006	Nessuna
CERANESI	Deliberazione commissario straordinario n. 6 del 16/04/2007	30/04/2007 30/04/2007 prot. 53981	15/11/2006	Nessuna
CICAGNA	D.C.C. n. 30 del 14/11/2006	27/12/2006 27/12/2006 prot. 141904	15/11/2006	1 nei termini
COGOLETO	D.C.C. n. 50 del 13/11/2006	24/11/2006 24/11/2006 prot. 129254	15/11/2006	1 nei termini
COREGLIA LIGURE	D.C.C. n. 28 del 11/11/2006	20/12/2006 20/12/2006 prot. 140399	15/11/2006	Nessuna
CROCEFIESCHI	D.C.C. n. 43 del 09/11/2006	24/11/2006 24/11/2006 prot. 129251	15/11/2006	Nessuna
DAVAGNA	D.C.C. n. 24 del 24/11/2006	04/12/2006 04/12/2006 prot. 132945	15/11/2006	Nessuna
FAVALE DI MALVARO	D.C.C. N. 22 del 11/11/2006	21/11/2006 21/11/2006 prot. 127694	15/11/2006	Nessuna
GENOVA	D.C.C. n. 127 del 21/12/2006	11/01/2007 11/01/2007 prot. 4021	15/11/2006	7 nei termini 2 fuori termine 1 post DCC
LAVAGNA	D.C.C. n. 18 del27.04.2007	21/05/2007 21/05/2007 prot. 63497	15/11/2006	Nessuna
LEIVI	D.C.C. n. 21 del 12/12/2006	12/01/2007 12/01/2007 prot, 4254	15/11/2006	Nessuna
LORSICA	D.C.C. n. 35 del 09/11/2006	22/11/2006 22/11/2006 prot. 128246	15/11/2006	Nessuna
MELE	D.C.C. n. 31 del 22/11/2006	06/12/2006 06/12/2006 prot. 134414	15/11/2006	Nessuna
MEZZANEGO	D.C.C. n. 28 del 11/11/2006	23/11/2006 23/11/2006 pro128778	15/11/2006	Nessuna
MIGNANEGO	D.C.C. n. 39 del 30/10/2006	17/11/2006 20/11/2006 prot. 126716	15/11/2006	Nessuna
MONEGLIA	D.C.C. n. 47 del 15/11/2006	27/11/2006 27/11/2006 prot. 129974	15/11/2006	Nessuna
MONTEBRUNO	D.C.C. n. 28 del 18/11/2006	27/11/2006 27/11/2006 prot. 130012	15/11/2006	Nessuna
NEIRONE	D.C.C. n. 30 del 09/11/2006	20/11/2006 20/11/2006 prot. 126757	15/11/2006	Nessuna
ORERO	D.C.C. n. 42 del 10/11/2006	17/11/2006 17/01/2007 prot. 6456	15/11/2006	Nessuna
RECCO	D.C.C. n. 46 del 19/10/2006	06/11/2006 06/11/2006 prot. 120469	15/11/2006	Nessuna
REZZOAGLIO	D.C.C. n. 46 del 28/11/2006	13/12/2006 13/12/2006 prot. 137067	15/11/2006	Nessuna
RONCO SCRIVIA	D.C.C. n. 41 del 29/09/2006	13/10/2006 17/10/2006 prot. 111475	15/11/2006	Nessuna
RONDANINA	D.C.C. n. 17 del 11/11/2006	24/11/2006 24/11/2006 prot. 129246	15/11/2006	Nessuna
ROSSIGLIONE	D.C.C. n. 24 del 10/11/2006	15/12/2006 19/12/2006 prot. 139741	15/11/2006	Nessuna
S. COLOMBANO CERTENOLI	D.C.C. n. 31 del 10/11/2006	16/11/2006 16/11/2006 prot. 125755	15/11/2006	Nessuna
S. STEFANO D'AVETO	D.C.C. n. 41 del 10/11/2006	20/11/2006 21/11/2006 prot. 127364	15/11/2006	Nessuna
S. OLCESE	D.C.C. n.37 del 30/11/2006	19/01/2007 19/11/2007 prot. 7905	15/11/2006	Nessuna
SAVIGNONE	D.C.C. n. 41 del 12/10/2006	08/11/2006 09/11/2006 prot. 122100	15/11/2006	Nessuna
SERRA RICCO'	D.C.C. n. 50 del 28/11/2006	05/01/2007 08/01/2007 prot. 1677	15/11/2006	Nessuna
SORI	D.C.C. n. 46 del 21/12/2006	12/01/2007 17/01/2007 prot. 6458	15/11/2006	Nessuna

TIGLIETO	D.C.C. n. 26 del 25/11/2006	12/12/2006 12/12/2006 prot. 136869	15/11/2006	Nessuna
TORRIGLIA	D.C.C. n. 34 del 29/09/2006	24/10/2006 25/10/2006 prot. 115755	15/11/2006	Nessuna
TRIBOGNA	D.C.C. n. 26 del 08/11/2006	15/11/2006 16/11/2006 prot. 125425	15/11/2006	Nessuna
VOBBIA	D.C.C. n. 26 del 04/12/2006	25/01/2007 25/01/2007 prot. 10364	15/11/2006	Nessuna
ZOAGLI	D.C.C. n. 42 del 30/09/2006	20/11/2006 21/11/2006 prot. 127274	15/11/2006	Nessuna

Altre Province, Enti Parco (in ordine cronologico di arrivo del parere):

ENTE	DATA ARRIVO/ PROTOCOLLO	SCADENZA TERMINI
PROVINCIA DI PIACENZA	10/08/2006 10/08/2006 prot. 89328	15/11/2006
PARCO ANTOLA	06/09/2006 06/09/2006 prot. 96126	15/11/2006
PARCO AVETO	16/10/2006 16/10/2006 prot. 111795	15/11/2006
PROVINCIA DI SAVONA	16/10/2006 17/01/2007 prot. 6453	15/11/2006

I contributi pervenuti nel corso del procedimento come sopra esperito, che sono stati valutati anche se resi oltre i termini prescritti dall'art. 22, 5° comma, della L.R. 36/1997, hanno riguardato numerosi aspetti della Variante adottata, sia di carattere puntuale e specifico, sia di tipo metodologico e generale, sia di natura normativa ed operativa; allo scopo di facilitarne la lettura comparata e di consentire l'espressione di pertinenti valutazioni dei temi oggetto dei pareri e delle osservazioni pervenuti sono state predisposte apposite **SCHEDE ISTRUTTORIE** nonché una **Tabella sintetica di raffronto** tra gli elaborati della Variante adottata e gli elementi modificativi da sottoporre alla definitiva approvazione, con le relative motivazioni, allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali.

Non è invece pervenuto il parere della Regione Liguria, previsto all'art. 22, comma 7 della L.R. 36/97 e s.m.i.; tuttavia, essendo ampiamente ed infruttuosamente decorsi i termini stabiliti per l'espressione dello stesso (scadenza il 30 novembre 2006) come stabilito al comma 11 dello stesso articolo, si ritiene di dover dare ulteriore corso al procedimento di approvazione della Variante, tanto più che i relativi atti sono stati oggetto di debita illustrazione al Comitato Tecnico Urbanistico per il Territorio della Regione Liguria in data 20 dicembre 2006.

Pur rinviando alle suddette Schede istruttorie per il merito dei contributi pervenuti e relative determinazioni di accoglimento, in tutto o in parte, di reiezione ovvero di non luogo a provvedere, che determinano modifiche ed integrazioni alla Variante adottata, si rende opportuno evidenziare l'ampio e fruttuoso processo partecipativo che ha caratterizzato l'iter di formazione, adozione e di successiva valutazione della Variante stessa, nel quale sono stati coinvolti i soggetti maggiormente interessati al tema, ricevendone contributi propositivi e critici che hanno consentito di correggere, ove necessario, e meglio precisare i contenuti descrittivi e normativi.

Giova inoltre sottolineare che i principi a cui si ispira il progetto di Variante, nella sua definitiva versione, sono quelli già definiti dall'art. 2 della legge regionale 36/1997 e s.m.i., in particolare quelli specificati al comma 3, lettera c), che riguardano il rafforzamento dell'efficacia del governo del territorio in termini di facilitazione e trasparenza delle procedure, accesso alla conoscenza, cooperazione tra Enti locali e soggetti privati: tali criteri risultano essenziali per affrontare la materia del rischio industriale, che coinvolge sia la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente, sia le condizioni oggettive per lo sviluppo sostenibile di attività produttive ad alto contenuto strategico, sulla base di una chiara e condivisa comparazione dei valori e degli interessi coinvolti.

Il progetto di Variante, così come modificato ed integrato in esito alla valutazione istruttoria dei pareri ed osservazioni, ed opportunamente aggiornato sulla base dell'intervenuta disciplina nazionale in materia specie per quanto concerne la puntuale ricognizione degli stabilimenti soggetti alla disciplina presenti nel territorio provinciale, è stato, quindi, sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Urbanistico, così come prescritto all'art. 22, 11° comma, della L.R. 36/19 97, il quale, nelle sedute del 17 e 22 aprile 2008, ha espresso il proprio parere favorevole, sotto il profilo tecnico-giuridico, all'ulteriore corso di approvazione della Variante, nei termini di cui al relativo Verbale n. 6.

Detta Variante, denominata: Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, concernente i criteri per il controllo dell'urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

nonché i criteri per la localizzazione di insediamenti produttivi (in breve: Variante R.I.), che si sottopone alla definitiva approvazione del Consiglio Provinciale, risulterà composta da:

ELABORATI INTEGRATIVI, relativi agli specifici temi oggetto della Variante:

1. **Documento di sintesi.**

2. **Fascicolo VAR R.I.** comprendente:

MODIFICHE ALLA DESCRIZIONE FONDATIVA
- Modifiche al Fascicolo 2 del P.T.C.
  - CAPITOLO 5 – Analisi conoscitive
  - 5.2 Ambiente
  - 5.2.1 Ricerca selettiva dei profili da descrivere
  - 5.2.2 Aree di osservazione e rischio di incidente rilevante
  - Localizzazione per quadranti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
  - Legenda
  - Delimitazione aree di osservazione e individuazione elementi vulnerabili

MODIFICHE ALLA STRUTTURA
- Modifiche al Fascicolo 10 del P.T.C.
  - CAPITOLO 10 - Criteri per ambiti agricoli, di servizio e per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina del D.M. 9 maggio 2001
  - 10.5 Criteri per la localizzazione di insediamenti produttivi
  - 10.6 Criteri per la redazione dei RIR
  - Linee guida per la formazione della variante urbanistica comunale
  - Diagramma 1 – Processo di verifica dell'idoneità del territorio a destinazioni d'uso produttive
  - Diagramma 2 – Processo di valutazione della compatibilità della localizzazione di stabilimenti ex D. Lgs. 334/99 e s.m.i. esistenti ed eventuale processo di adeguamento degli strumenti urbanistici
  - Diagramma 3 – Processo di valutazione per il rilascio di titoli abilitativi per l'insediamento di nuovi stabilimenti ex D. Lgs. 334/33 e s.m.i. o modifica degli stabilimenti
  - Diagramma 4 – Processo di valutazione per il rilascio di titoli abilitativi per nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti ex D. Lgs. 334/99 e s.m.i.
  - Diagramma 5 – Modalità operative per la redazione dei RIR ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE
- Modifiche al Fascicolo 11 del P.T.C.
  - Art. 3: Elaborati del Piano
  - Art. 5: Ruolo del Piano
  - Art. 6: Lettura del Piano
  - Art. 7: Rapporti con gli altri atti di pianificazione di settore e di competenza della Provincia di Genova
  - Art. 8: Temi territoriali di approfondimento del Piano
  - Art. 10: Esplicitazione dei contenuti della Descrizione Fondativa
  - Art. 13: Disciplina del sistema di rilievo sovracomunale delle strutture produttive
  - Art. 20: Contenuti del PTC per l'attuazione dell'art. 3 del D.M. 9 maggio 2001
  - Art. 20 bis: Compatibilità fra l'urbanizzazione e stabilimenti a rischio di incidente rilevante

ELEBORATI ACCESSORI, comprendenti rettifiche al PTC vigente ed elaborati di studio e analisi:

1. **Fascicolo VAR R.I. – Elaborati accessori** comprendente:

MODIFICHE ALLA DESCRIZIONE FONDATIVA
- Modifiche al Fascicolo 1 del P.T.C.
  - CAPITOLO 1 – Introduzione
  - CAPITOLO 2 – Ambiti di articolazione del territorio provinciale
- Modifiche al Fascicolo 3 del P.T.C.
  - CAPITOLO 5 – Analisi conoscitive
  - 5.4 Sistema insediativo
- Modifiche al Fascicolo 4 del P.T.C.
  - CAPITOLO 5 – Analisi conoscitive
  - 5.5 Paesaggio
- Modifiche al Fascicolo 6 del P.T.C.
  - CAPITOLO 6 – Sintesi interpretative dei temi riferiti al territorio provinciale
  - Tema ambiente
  - CAPITOLO 7 – Grado di stabilità

MODIFICHE AL DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI
- Modifiche al Fascicolo 7 del P.T.C.

MODIFICHE ALLA STRUTTURA
- Modifiche al Fascicolo 8 del P.T.C.
  - CAPITOLO 2 – Valori e crisi del territorio provinciale

Prot. n. 0073949 Anno 2008

CAPITOLO 3 – Missioni di pianificazione
CAPITOLO 4 – Progetti quadro e speciali

- Modifiche al Fascicolo 9 del P.T.C.

CAPITOLO 5 – Schema Direttore
CAPITOLO 7 – Organizzazione del Sistema dei Servizi Territoriali
CAPITOLO 8 – Organizzazione dei sistemi insediativi produttivi

- Modifiche al Fascicolo 10 del P.T.C.

CAPITOLO 10 – Criteri per ambiti agricoli, di servizio e per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina del D.M. 9 maggio 2001
10.6 Criteri per la redazione dei RIR
CAPITOLO 11 – Contributi per la soluzione del nodo autostradale genovese, e per la revisione del Piano territoriale di Coordinamento Paesistico e per la formazione di un data base relativo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
11.3 Indicazioni per la formazione di un data base condiviso sul tema del rischio tecnologico
- La necessità della formazione di un data base riferito alle aziende a rischio di incidente rilevante
- Le sostanze pericolose ed il rischio di incidente rilevante
- Schede per la rilevazione degli elementi vulnerabili
- Criteri per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria delle soluzioni alternative adottabili per la riduzione del rischio

2. **Carte di analisi** comprendenti:

Tavola VAR R.I./DF.1 – Carte di Analisi per profili descrittivi - Suolo
Tavola VAR R.I./DF.2 – Carte di Analisi per profili descrittivi - Ambiente
Tavola VAR R.I./DF.3 – Carte di Analisi per profili descrittivi - Insediativo
Tavola VAR R.I./DF.4 – Carte di Analisi per profili descrittivi - Paesaggio

Con riferimento, poi, alle sopravvenute disposizioni di cui al D.Lgs.16 gennaio 2008, n. 4, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale" (Codice dell'Ambiente), segnatamente per quanto concerne la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), si dà atto che le stesse non si applicano alla Variante al P.T.C. in esame in quanto le relative disposizioni costituiscono un mero atto prodromico alla definizione di un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di progetti sottoposti all'obbligo della V.I.A., atteso che tale effetto potrà essere, eventualmente, prodotto soltanto nella fase di attuazione dei criteri per la localizzazione di insediamenti produttivi da parte della pianificazione urbanistica locale, con conseguente obbligo dell'adempimento delle disposizioni di cui al medesimo Decreto, mentre per quanto concerne i siti di importanza comunitaria (S.I.C) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) presenti nel territorio provinciale di Genova, la disciplina di attuazione della variante al P.T.C. esclude espressamente la possibilità di localizzazioni per attività produttive, di qualsiasi genere, in tali contesti.

Visto il parere del Direttore dell'Area 05 – Urbanistica e Pianificazione Territoriale Generale e di Settore, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E .L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000, in senso FAVOREVOLE, come da allegato.

Tutto ciò premesso ed in considerazione del fatto che trattasi di materia di competenza consiliare ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n° 267/2000,

LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE:

1. di approvare, in via definitiva, la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, per il suo adeguamento alle norme dell'art. 14 del D. Lgs. 334/99 e dell'art. 3 del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, 5° comma, della Legge urbanistica regionale n. 36/1997, con le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni presentate nei confronti della stessa, che sono decise come da Schede Istruttorie allegate alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato alla competente Area 05 — Urbanistica e Pianificazione Generale e di Settore – di provvedere alla stesura finale degli elaborati costitutivi della Variante al Piano, come più sopra elencati, alla loro pubblicazione ed all'espletamento degli altri adempimenti procedurali previsti dall'art. 22, 13° e 14° comma, della citata L.R. 36/97.

O M I S S I S

Nessun altro Consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente mette ai voti le proposte della Giunta.

Il Consiglio mediante votazione palese, con l'assistenza degli scrutatori, approva all'unanimità.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 39

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Agostino Barisione)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Simonetta Fedeli)

TABELLA SINTETICA DI RAFFRONTO TRA GLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA E GLI ELEMENTI MODIFICATIVI PER L'APPROVAZIONE

DOCUMENTI DELLA VARIANTE ADOTTATA	**ELEMENTI MODIFICATIVI PER I DOCUMENTI DA APPROVARE**		
	Rettifiche e aggiornamenti	**Modifiche in risposta alle osservazioni**	**Modifiche derivanti da nuovo quadro normativo**
FASCICOLO VAR R.I./1: Modifiche ed integrazioni ai documenti costitutivi del P.T.C.			
CAPITOLO 1 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DESCRIZIONE FONDATIVA			
1.1 – Modifiche ed integrazioni al Fascicolo 1 del P.T.C.			
CAPITOLO 1 – Introduzione			
CAPITOLO 2 – Ambiti di articolazione del territorio provinciale	Eliminati i riferimenti a "immobiliare Val Lerone" per modificata ragione sociale.		
1.2 – Modifiche ed integrazioni al Fascicolo 2 del P.T.C.			
CAPITOLO 5 – Analisi conoscitive 5.2 Ambiente			
5.2 Ambiente	Integrazioni ai riferimenti normativi.	Modifiche per aggiornamento all'elenco stabilimenti (eliminazione stabilimenti non più classificati e introduzione nuovi stabilimenti): scheda Riviera a Ponente - Immobiliare Val Lerone, scheda Genova - stabilimenti esclusi dalla classificazione e inserimento nuovo stabilimento Tecnomine, aggiunta scheda Fontabuona per stabilimento AESSE di Carasco (cfr. scheda istruttoria n. 6)	
1.3 – Modifiche ed integrazioni al Fascicolo 3 del P.T.C			

CAPITOLO 5 – Analisi conoscitive			
5.4 Sistema insediativo	Modifiche alla scheda Riviera a Ponente per riferimenti alla ex Stoppani	Modifiche alla scheda Genova per eliminare riferimenti a impianti a rischio a Bolzaneto non più classificati (cfr. scheda istruttoria n. 6)	
1.4 – Modifiche ed integrazioni al Fascicolo 4 del P.T.C.			
CAPITOLO 5 – Analisi conoscitive			
5.5 Paesaggio	Modifica alla scheda Riviera a Ponente per riferimenti alla ex Stoppani	Modifica alla scheda Genova per eliminare riferimenti a depositi petroliferi a S. Biagio (cfr. scheda istruttoria n. 6)	
1.5 – Modifiche ed integrazioni al Fascicolo 6 del P.T.C			
CAPITOLO 6 – Sintesi interpretative dei Temi riferite al territorio provinciale			
Tema ambiente			
CAPITOLO 7 – Grado di stabilità	Modifiche alla scheda Riviera a Ponente per riferimenti alla ex Stoppani		
CAPITOLO 2 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI			
2.1 – Modifiche ed integrazioni al Fascicolo 7 del P.T.C.			
CAPITOLO 3 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA STRUTTURA			
3.1 – Modifiche ed integrazioni al Fascicolo 8 del P.T.C.			
CAPITOLO 2 – Valori e crisi del territorio provinciale		Modifiche per aggiornamento elenco stabilimenti (eliminazione stabilimenti non più classificati e introduzione nuovi stabilimenti): scheda Riviera a Ponente - Immobiliare Val Lerone, scheda Genova - stabilimenti esclusi dalla classificazione e inserimento nuovo stabilimento Tecnomine, aggiunta scheda Fontabuona	

		per stabilimento Aesse di Carasco (cfr. scheda istruttoria n. 6)	
CAPITOLO 3 – Missioni di pianificazione		Aggiunta scheda Fontanabuona per stab. Aesse a Carasco (cfr. scheda istruttoria n.6) Modifica scheda Alto Polcevera per riferimento a Ceranesi (cfr. scheda istruttoria n. 5)	
CAPITOLO 4 – Progetti quadro e speciali		Modifiche PQ1 per riferimenti alla ex Stoppani (cfr. scheda istruttoria n. 6)	
3.2 – Modifiche ed integrazioni al Fascicolo 9 del P.T.C.			
CAPITOLO 5 – Schema Direttore			
CAPITOLO 7 – Organizzazione del Sistema dei Servizi Territoriali			
CAPITOLO 8 – Organizzazione dei sistemi insediativi produttivi			
3.3 – Modifiche ed integrazioni al Fascicolo 10 del P.T.C.			
CAPITOLO 10 – Criteri		Modifiche ai profili escludenti ed ammissibili ed ai requisiti per insediamento attività produttive (cfr. schede istruttorie n. 2 e 3)	
CAPITOLO 11 – Contributi			
CAPITOLO 4 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE			
4.1 – Modifiche ed integrazioni al fascicolo 11 del P.T.C.			
Art. 3: Elaborati del Piano	Corretta segnalazione delle parti modificate		
Art. 5: Ruolo del Piano	Corretta segnalazione delle parti modificate		
Art. 6: Lettura del Piano	Correzione al titolo		
Art. 7: Rapporti con gli altri atti di pianificazione di settore e di			

competenza della Provincia di Genova			
Art. 8: Temi territoriali di approfondimento del Piano		Migliore specificazione della finalità della norma (cfr. schede istruttorie n. 2 e 3)	
Art. 10: Esplicitazione dei contenuti della Descrizione Fondativa			
Art. 13: Disciplina del sistema di rilievo sovracomunale delle strutture produttive		Modifiche ai profili escludenti ed ammissibili ed ai requisiti per insediamento attività produttive (cfr. schede istruttorie n. 2 e 3)	Aggiornamento per riferimenti al D. Lgs 334/99
Art. 20: Contenuti del PTC per l'attuazione dell'art. 3 del D.M. 9 maggio 2001			
Art. 20 bis: Compatibilità fra l'urbanizzazione e stabilimenti a rischio di incidente rilevante		Modifiche ai commi 7 e 8 (cfr. scheda istruttoria n. 8)	

FASCICOLO VAR R.I./2: Criteri per l'attuazione del D.M. 9 maggio 2001			
PARTE I – "AREE DI OSSERVAZIONE" E RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE			
Aree di osservazione e rischio industriale		Precisazioni sul ruolo e le finalità delle aree di osservazione (cfr. scheda istruttoria n. 8)	
Localizzazione per quadranti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante		Modifiche alla legenda. Modifiche alle schede cartografiche delle aree di osservazione e degli elementi sensibili (Quadrante Ponente e Quadrante Polcevera Nord). Eliminazione delle schede: Stoppani, Kerotris, Depositi Genovesi. Introduzione del Quadrante Monte Gazzo scheda Tecnomine a Genova e del Quadrante Fontanabuona scheda Aesse a Carasco.	
PARTE II – INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE DEI RIR COMUNALI			
Linee guida per la formazione della variante urbanistica comunale		Precisazioni in merito al processo di formazione del RIR comunale (cfr. scheda istruttoria n. 9)	
Diagramma 1 – Processo di verifica dell'idoneità del territorio a destinazioni d'uso produttive		Modifiche (cfr. scheda istruttoria n. 9)	
Diagramma 2 – Processo di valutazione della compatibilità della localizzazione di stabilimenti ex D. Lgs. 334/99 e s.m.i. esistenti ed eventuale processo di adeguamento degli strumenti urbanistici		Modifiche (cfr. scheda istruttoria n. 9)	

Diagramma 3 – Processo di valutazione per il rilascio di titoli abilitativi per l'insediamento di nuovi stabilimenti ex D. Lgs. 334/33 e s.m.i. o modifica degli stabilimenti		Modifiche (cfr. scheda istruttoria n. 9)	
Diagramma 4 – Processo di valutazione per il rilascio di titoli abilitativi per nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti ex D. Lgs. 334/99 e s.m.i.		Modifiche (cfr. scheda istruttoria n. 9)	
Diagramma 5 – Modalità operative per la redazione dei RIR ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici		Modifiche (cfr. scheda istruttoria n. 9)	
PARTE III – STRUMENTI CONOSCITIVI A LIVELLO COMUNALE			
Formazione di un data base condiviso		Modifiche al testo. Eliminate schede aziende e realizzata scheda di rilevazione tipo (cfr. scheda istruttoria n. 6)	
Schede per la rilevazione degli elementi vulnerabili	Rettifiche e precisazioni.		
Criteri per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria delle soluzioni alternative adottabili per la riduzione del rischio	Contenute modifiche alla formattazione del testo		

FASCICOLO VAR R.I./3: Allegati grafici			
Tavola VAR R.I./DF.1 – Carte di Analisi per profili descrittivi - Suolo			
Tavola VAR R.I./DF.2 – Carte di Analisi per profili descrittivi - Ambiente			
Tavola VAR R.I./DF.3 – Carte di Analisi per profili descrittivi - Insediativo			
Tavola VAR R.I./DF.4 – Carte di Analisi per profili descrittivi - Paesaggio			
Tavola VAR R.I./DF.5 – Localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante nel territorio provinciale			Aggiornamento per diversa classificazione degli stabilimenti

SCHEDE ISTRUTTORIE

NOTA DI LETTURA - L'istruttoria dei pareri pervenuti è stata organizzata per temi aggregando le osservazioni aventi il medesimo oggetto. Avendo registrato l'indicazione per una sostanziale conferma del Piano che una parte dei pareri propongono, nel presente elaborato si considerano in dettaglio i contributi propositivi, i rilievi critici e le proposte di modifica contenuti nei restanti pareri, richiamando in sintesi il contenuto puntuale dell'osservazione, la determinazione da assumere ai fini di una coerente considerazione nell'ambito della Variante al PTC, le motivazioni per tale determinazione e le conseguenti modifiche. Ogni scheda istruttoria è preceduta da un breve richiamo al tema affrontato, per consentire un più agevole confronto con le determinazioni riportate

TEMA	**PROCEDURE DI ADOZIONE DELLA VARIANTE**
N°	**1**
ENTE	Comune di Genova
CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	Il Comune di Genova specifica, in risposta ad alcune osservazioni che avanzano dubbi sulla regolarità delle procedure di pubblicità della variante al PTC, che le incombenze a carico dell'A.C. previste dall'art. 22 della L.R. 36/97 sono state svolte regolarmente.
DETERMINAZIONI	Non luogo a provvedere
MOTIVAZIONI	L'osservazione è infondata in quanto l'avviso di adozione della variante al PTC inerente l'attuazione del D.M. 9 maggio 2001, avvenuta con D.C.P. n. 25 del 24/05/2006, è stato regolarmente pubblicato sul BURL n. 31 del 02/08/2006, sub parte IVa – Avvisi, nonché sul Secolo XIX in pari data, alla pagina 8.
MODIFICHE CONSEGUENTI	Nessuna modifica

TEMA	**CAMPO DI APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**
N°	**2**
ENTE	Comune di Cicogna, Comune di Orero, Comune di Tribogna, Comune di S. Colombano Certenoli, Comune di Lavagna
CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	I Comuni rappresentano la necessità di escludere gli insediamenti produttivi diversi da quelli ex DM 9/5/01 dal campo di applicazione della variante, ritenendo penalizzanti o indistintamente indicati per qualsiasi tipologia di attività produttiva, i criteri per la localizzazione di insediamenti produttivi (in genere) di cui all'art. 13 comma 6 delle N.A., sub Cap. 10.5 del Fascicolo VAR R.I./1, con particolare riferimento all'osservanza di una distanza di 200 m dalle acque superficiali e dalla falde acquifere.
DETERMINAZIONI	Accoglibile parzialmente
MOTIVAZIONI	Si concorda con la necessità di apportare **rettifiche ad alcuni parametri indicati** per i "Requisiti per l'insediamento di attività produttive nelle aree idonee", in quanto frutto di un mero errore di trascrizione. A seguito di tale correzione, si ritiene che i criteri per la localizzazione di insediamenti produttivi (in genere) non producano le condizioni eccessivamente penalizzanti segnalate dalle osservazioni, ma costituiscano un utile elemento di indirizzo e coordinamento per la valutazione dell'idoneità del territorio a sostenere la localizzazione di attività produttive, la cui efficacia propositiva comporta la possibilità per i Comuni di discostarsene motivatamente ai sensi dell'art. 21 comma 1, lett. a) della L.R. 36/97.
MODIFICHE CONSEGUENTI	Capitolo 10.5 del fascicolo VAR R.I. sub Paragrafo "Requisiti per l'insediamento di attività produttive nelle aree idonee". Norme di Attuazione - Art. 13 comma 6

N°	**3**
ENTE	Comune di Mezzanego
CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	Il Comune non condivide i criteri per la localizzazione di insediamenti produttivi (in genere) in particolare ritenendo generico l'inserimento tra i profili escludenti del regime IS-MA del PTCP
DETERMINAZIONI	Accoglibile parzialmente
MOTIVAZIONI	Stante il disposto di cui all'art. 49 delle N.A. del vigente PTCP (interventi di nuova edificazione o recupero che consentano il rispetto delle forme insediative attuali e che non implichino la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa) si ritiene di **confermare il regime IS-MA** tra i profili escludenti per la localizzazione di insediamenti produttivi (in genere) di cui all'art. 13 comma 6 delle N.A., salvo approvazione di un'apposita variante del PTCP.

MODIFICHE CONSEGUENTI	Capitolo 10.5 del fascicolo VAR R.I. sub Paragrafo "Requisiti per l'insediamento di attività produttive nelle aree idonee". Norme di Attuazione - Art. 13 comma 6

TEMA	**CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL D.M. 09/05/2001**
N°	**4**
ENTE	Comune di Cicagna
CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	Il Comune ritiene non pertinente l'osservazione del Comitato Spontaneo contro l'Elettrosmog pervenuta nel periodo di deposito non ritenendo assoggettabili alla disciplina in parola due attività produttive segnalate nell'osservazione stessa
DETERMINAZIONI	Non luogo a provvedere
MOTIVAZIONI	Allo stato degli atti non risultano presenti nel Comune di Cicagna aziende classificate ex artt. 6 o 8 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i., come risulta dall'esame delle Notifiche trasmesse da parte delle aziende alle autorità competenti, tra le quali anche il Comune.
MODIFICHE CONSEGUENTI	Nessuna modifica

N°	**5**
ENTE	Comune di Serra Riccò
CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	Il Comune segnala un errore materiale laddove, nel Fascicolo VAR R.I./1 sub Modifiche al Fascicolo 8/Cap. 3 – MISSIONI DI PIANIFICAZIONE – Ambito 1.4, in merito alle "Ulteriori indicazioni per la pianificazione urbanistica comunale viene indicato il comune di Serra Riccò come interessato dalla presenza dello stabilimento Liquigas posto nel Comune di Genova, in prossimità della località Geo, invece del Comune di Ceranesi.
DETERMINAZIONI	Accoglibile
MOTIVAZIONI	Si conviene che il riferimento al Comune di Serra Riccò è frutto di **un errore materiale e si modifica di conseguenza**
MODIFICHE CONSEGUENTI	Fascicolo VAR R.I. sub Modifiche al Fascicolo 8/Cap. 3 – MISSIONI DI PIANIFICAZIONE – Ambito 1.4.

N°	**6**
ENTE	Comune di Genova
CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	Comune nel riportare un elenco degli stabilimenti esistenti contenuto nel Fascicolo VAR R.I./2 - Parte III – capitolo "Strumenti conoscitivi a livello comunale" segnala, anche in accoglimento di osservazioni, alcune inesattezze riferite sia a stabilimenti che non rientrano nella disciplina del D. Lgs 334/99 e s.m.i. (ILVA S.p.A., Depositi Genovesi S.p.A., Kerotris S.r.l. di S. Quirico e Pontedecimo, Carboil S.r.l., Getoil S.r.l.), sia ad aziende che invece risultano classificate (Tecnomine S.a.s.). Per quanto riguarda la Praoil Oleodotti S.p.A. il Comune puntualizza che i depositi di Fondega sud sono in fase di dismissione, in virtù di un accordo stipulato con l'azienda dal Comune di Genova, e pertanto chiede la rettifica del confine dello stabilimento.
DETERMINAZIONI	Accoglibile parzialmente
	MOTIVAZIONI Premesso che l'elenco cui il Comune fa riferimento è contenuto nel capitolo "Strumenti conoscitivi a livello comunale" e riguarda, come evidenziato nel testo, la proposta metodologica per la definizione di un data base condiviso, sulla base di uno studio condotto dalla Provincia di Genova e dal Ministero delle infrastrutture e trasporti risalente al 2004, mentre il repertorio degli stabilimenti cui la variante al PTC si riferisce e che costituisce la base conoscitiva su cui è stato definito il progetto di Variante, è quello contenuto nel Fascicolo VAR R.I./1 – Modifiche al Fascicolo 2/Tema 5.2 - Ambiente, aggiornato al dicembre 2005, si ritiene di dover stralciare dal capitolo "Formazione di un data base condiviso" i riferimenti agli stabilimenti facenti capo al citato studio nonché le relative schede, conservando solo una scheda tipo, onde evitare possibili fraintendimenti. Per quanto riguarda **l'elenco degli stabilimenti** contenuto nel Fascicolo VAR R.I./1 – Modifiche al Fascicolo 2 / Tema 5.2 - Ambiente, lo stesso deve essere opportunamente **aggiornato in conseguenza dell'entrata in vigore del D. Lgs. 238/2005**, avvenuta in concomitanza con l'avvio dell'iter di adozione della variante al PTC, non potendo quindi provvedere, in quella fase, al recepimento delle informazioni dei gestori il cui termine di presentazione alle autorità competenti era fissato al 06/03/2007 per le Notifiche e 06/12/2006 per i Rapporti di Sicurezza. Per quanto concerne i depositi della Praoil Oleodotti S.p.A. di Fondega sud, ferma restando la presa d'atto del processo di smantellamento dello stesso deposito in corso di esecuzione, non risulta che la stessa Società abbia provveduto alla formale comunicazione al C.T.R. della esclusione dell'area dalla perimetrazione dalla restante parte del deposito, per cui non ci sono elementi di natura amministrativa per addivenire alla modificazione del perimetro. Peraltro, nel caso in cui l'Azienda, nelle more della redazione del R.I.R. da parte del Comune di Genova, proceda alla formale comunicazione della modifica del perimetro del proprio deposito costiero, si provvederà alla ridefinizione dell'area di osservazione, fermo restando che la stessa è, comunque, modificabile dal parte del Comune nell'ipotesi di cui all'art. 20 bis, comma 6, lett. c), delle Norme di Attuazione del P.T.C.
MODIFICHE CONSEGUENTI	**Fascicolo VAR R.I./Elaborati Accessori – capitolo "Strumenti conoscitivi a livello comunale"** Fascicolo VAR R.I. – Modifiche al Fascicolo 2 – Capitolo "5.2 - Ambiente" - § 5.2.1

TEMA	**ANALISI PER PROFILI DESCRITTIVI**
N°	**7**
ENTE	Comune di Zoagli
CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	Il Comune segnala che nella cartografia dell'"Analisi per profili descrittivi – Suolo" di cui alla Tav. VAR R.I./D.F. 1, vi sono alcune incongruenze tra la perimetrazione delle zone ad instabilità geomorfologica ad elevata criticità e le zone PG4 (suscettività al dissesto molto elevata) e PG3 (suscettività al dissesto elevata) del Piano di Bacino stralcio Ambito 15 vigente.
DETERMINAZIONI	Non luogo a provvedere.
MOTIVAZIONI	L'argomento oggetto dell'osservazione non riguarda gli elaborati costitutivi della variante al P.T.C. in argomento, bensì cartografie di analisi che interessano i Piani di Bacino; si provvederà, pertanto, a verificare la corrispondenza delle relative indicazioni rispetto a quanto segnalato dal Comune di Zoagli.
MODIFICHE CONSEGUENTI	Nessuna modifica

TEMA	**CRITERI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA**
N°	**8**
ENTE	Comune di Genova
CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI	Il Comune non condivide le scelte tecniche introdotte con la variante al PTC in quanto ritenute in contrasto con la pianificazione comunale, invertendo il rapporto tra gli stabilimenti a rischio e le zone circostanti. L'eventualità di addivenire, con il RIR, ad un giudizio di sostanziale compatibilità determinerebbe, secondo il parere dell'A.C. ed alcune osservazioni, il consolidamento di tali attività anziché il loro allontanamento, come previsto dal PUC vigente, penalizzando le aree contermini ed inibendo le opzioni di sviluppo urbano. In particolare il Comune ritiene che l'introduzione delle aree di osservazione in luogo delle più contenute aree di danno, che il Comune ritiene riassumano già tutti gli effetti, anche indiretti, di un incidente rilevante, non corrisponde al concetto di aree da sottoporre a specifica regolamentazione, e costituisca un'anticipazione delle determinazioni alle quali dovrà pervenire la C.A. nel RIR, assumendo caratteristiche di indefinitezza temporale ed un'efficacia che prescinde dalle future trasformazioni territoriali. Il Comune ritiene infatti che la gamma delle categorie territoriali, rese compatibili nelle aree di osservazione dalla variante urbanistica con l'applicazione della tabella 3a dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001, rischierebbe di indebolire paradossalmente le motivazioni che sono alla base delle scelte urbanistiche di delocalizzazione previste dal PUC vigente, rappresentando il tema del rischio industriale non solo uno strumento di tutela e di controllo ambientale ed economico ma anche di vantaggio contrattuale che il Comune ritiene capace di rafforzare il percorso di raggiungimento dei propri obiettivi di pianificazione, come peraltro avvenuto per le riconversioni industriali già portate a termine, in particolare nel comparto petrolifero. Inoltre in un'osservazione, della quale il Comune propone l'accoglimento, viene rilevata la mancata espressione, nell'atto deliberativo con il quale la Provincia ha adottato la variante al PTC, di indirizzi "politici" in merito alla scelta di allontanamento degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sulla base anche di criteri urbanistici, come quelli definiti dalla pianificazione comunale e dal PTCIP della Regione Liguria, e quindi alla situazione contraddittoria che si verrebbe a creare al momento della scadenza delle concessioni delle aziende (attribuite alla competenza provinciale) che, se da un lato dovessero conseguire un sostanziale giudizio di compatibilità nel RIR, dall'altro risulterebbero in contrasto con la strumentazione urbanistica che ne ha decretato l'allontanamento.
DETERMINAZIONI	Accoglibile parzialmente
MOTIVAZIONI	Non è la pianificazione territoriale di livello provinciale, bensì, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.M. 09/05/2001, sono gli strumenti urbanistici comunali che, nell'esercizio del governo del territorio di loro competenza, "individuano e disciplinano le aree da sottoporre a specifica regolamentazione". E' solo in tale sede che possono essere coniugati i requisiti di compatibilità urbanistica del rischio di incidente rilevante, e quelli ben più ampi della sostenibilità di un insediamento esistente o delle previsioni di trasformazione (tema affrontato nel Capitolo 10.5 del fascicolo VAR R.I./1 sub Paragrafo "Requisiti per l'insediamento di attività produttive nelle aree idonee"), che si basa sulla valutazione integrata di una pluralità di indicatori di criticità e di pressione (localizzazione, prestazioni infrastrutturali, rispondenza territoriale ed eco-ambientale, impatti, bilancio economico, ecc.). Né potrebbe essere altrimenti, in quanto la percezione e la valutazione del rischio non è un momento solo tecnico, ma anche socio-politico che risponde a criteri di accettabilità sociale di un impianto o di un insediamento al suo intorno, in rapporto ai benefici che la collettività potrebbe trarne e che quindi l'Amministrazione Comunale deve valutare complessivamente nell'effettuare le proprie scelte di sviluppo urbanistico. Nella gestione del rapporto tra territorio e rischio industriale possono essere poste in atto diverse strategie: dall'esclusione della potenziale situazione di pericolo, alle azioni di tutela per salvaguardare cose e persone in caso di incidente, alla promozione di percorsi di co-responsabilizzazione. Il PUC del Comune di Genova sembra aver privilegiato il primo approccio, optando esplicitamente per la scelta dell'allontanamento delle *attività inquinanti e pericolose*, e della loro sostituzione a favore di quelle contraddistinte dalla *massima compatibilità con le altre funzioni vitali della città e con la caratteristica dominante della qualità diffusa* (Relazione Illustrativa, vol. 2 del vigente PUC di Genova). Tale obiettivo di pianificazione, che intende corrispondere ad esigenze di sostenibilità territoriale e ambientale, frutto di una visione complessiva e strategica dell'assetto produttivo genovese, prescinde tuttavia da una approfondita verifica tecnica dell'inquinamento e della pericolosità connessa ai singoli

stabilimenti da allontanare, ma sottende invece un giudizio discrezionale di intollerabilità delle loro funzioni produttive considerate apportatrici di impatto negativo, dal quale consegue una dichiarazione incondizionata e globale di incompatibilità con il contesto territoriale di riferimento. Si evidenzia peraltro che tale valutazione di incompatibilità è stata effettuata dal Comune di Genova in assenza di specifiche analisi al riguardo, e pertanto le scelte urbanistiche comunali nelle aree poste al contorno degli stabilimenti a rischio industriale sono state effettuate nella prospettiva della dismissione delle attività classificate a rischio, tanto e vero che il P.U.C. non segnala neppure la loro esistenza.
Sulle basi di tali premesse, gli indirizzi operativi proposti dalla Variante al PTC provinciale, qualsiasi sia l'esito della verifica di compatibilità che il Comune realizzerà in attuazione della disciplina citata, non potranno condizionare le scelte pianificatorie comunali di delocalizzazione degli impianti esistenti.

Si sottolinea infatti che la verifica di compatibilità richiesta dalla normativa "Seveso" riguarda esclusivamente il controllo del rischio umano e ambientale conseguente al verificarsi di incidenti rilevanti, sulla base di parametri tecnici scientificamente determinati. Va poi considerato che la valutazione è suscettibile di modificazioni nel tempo, per l'eventualità sia di modifiche alle quantità di sostanze pericolose detenute negli stabilimenti presenti sul territorio, sia di introduzione di nuovi criteri a carattere generale per la classificazione delle aziende, come accaduto con l'entrata in vigore del D. Lgs 238/2005, sia di misure risolutive del rischio introdotte dalle stesse aziende, ed è tale quindi da non costituire, di norma, l'unico motivo di allontanamento di talune aziende dal territorio o fornire un decisivo sostegno al potere contrattuale del Comune. E' necessario invece considerare che in carenza di una chiara e documentata verifica di compatibilità e delle relative determinazioni comunali, constatato che il processo di delocalizzazione promosso dal PUC e dal PTCIP della Regione Liguria non si è di fatto concluso, e la sua conclusione comporta anzi tempi non brevi, si assisterebbe al consolidamento di un atteggiamento confuso e contraddittorio, secondo il quale la presenza di aziende classificate a rischio viene semplicemente ignorata in quanto sostituita nel PUC con altre funzioni ritenute più consone al carattere urbano, superando solo virtualmente il problema dell'incompatibilità e quindi senza aver assunto concrete iniziative di tutela e di mitigazione del rischio ove necessarie (come peraltro richiesto anche in un'osservazione) mediante la richiesta di adeguamenti alle aziende (comma 6 dell'art. 14 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i.) o misure di controllo dell'urbanizzazione, anche in via temporanea, in attesa del perfezionamento dei processi di delocalizzazione intrapresi.

Non si rileva inoltre un nesso tra l'applicazione della tab. 3a dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001, in luogo della più restrittiva 3b del periodo transitorio, e l'estensione delle aree di osservazione (ritenuta travalicare eccessivamente i limiti delle aree di danno), in quanto la segnalazione della presenza di particolari elementi sensibili, territoriali ed ambientali, in esse contenuti, dovrebbe semmai ampliare la gamma degli argomenti offerti al Comune per motivare le eventuali valutazioni di incompatibilità e sortire un effetto enfatizzante per le scelte urbanistiche di delocalizzazione.

La valutazione della compatibilità a carico dei Comuni non è inoltre riferita unicamente agli elementi territoriali ma anche agli elementi ambientali vulnerabili, nei confronti dei quali, sub punto 6.3.3 del citato D.M., dovranno essere presi in esame, secondo principi precauzionali, anche fattori che possono influire negativamente sugli scenari incidentali.

A tale riguardo è da considerare quanto segue.

La Variante al PTC ha individuato i principali **elementi ambientali vulnerabili** posti all'interno delle aree di osservazione a supporto dei Gestori, che prima di essa conducevano le analisi dei rischi in carenza di un quadro conoscitivo approfondito; essi sono tenuti, tra l'altro, a definire le eventuali categorie di danno in funzione dei tempi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in caso di incidente, segnalando le ipotesi di eventuale danno significativo o grave a seconda del tempo di ripristino (minore o maggiore di 2 anni).
Nelle analisi dei Gestori è diffusamente evidente la difficoltà di operare una valutazione integrata dei diversi rischi, naturali o antropici, gravanti sul territorio, riferita anche alla presenza di elementi che possono allo stesso tempo subire o innescare un incidente (aree boscate già percorse dal fuoco, instabilità geomorfologica, reti infrastrutturali) nonché alla capacità di fattori esterni di amplificare gli effetti di propagazione di un evento incidentale (studio delle correnti, permeabilità del suolo, studio dei venti dominanti, indice di piovosità ecc).

Un altro aspetto ancora più rilevante è che le analisi dei rischi (ed i conseguenti raggi di danno) sono elaborate con un'impostazione probabilistica in funzione della frequenza di accadimento per eventi incidentali "di riferimento" (top event) il che comporta, per esempio, la trascurabilità di eventi catastrofici con probabilità di accadimento bassissima ovvero di eventi con danno relativamente lieve ma caratterizzati da una frequenza di accadimento molto alta. E' infatti per la complessità e variabilità degli elementi che interagiscono nella formazione delle condizioni di rischio per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante che il D.M. 9 maggio 2001, in attuazione del D. Lgs 334/99 e s.m.i., introduce requisiti minimi essenziali di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale specificando altresì che tali elementi tecnici, così determinati, non vanno interpretati in termini rigidi e compiuti, bensì utilizzati nell'ambito del processo di valutazione, che deve necessariamente essere articolato, prendendo in considerazione anche i possibili impatti diretti o indiretti connessi all'esercizio dello stabilimento industriale o allo specifico uso del territorio" (punto 6.3 comma 2 del D.M. citato); inoltre, all'art. 4 – comma 4, viene evidenziato che in sede di formazione degli strumenti urbanistici, nonché di rilascio delle concessioni e

autorizzazioni edilizie si deve, in ogni caso, tenere conto secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti, ammettendo inoltre che i soggetti competenti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, ad integrazione dei criteri indicati per la verifica di compatibilità, possano tenere conto della presenza o della previsione di elementi aventi particolare rilevanza sotto il profilo sociale, economico, culturale e storico … (punto 6.3.1. dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001).

Ritenere che le aree da sottoporre a specifica regolamentazione coincidano con le aree di danno dichiarate dai Gestori costituisce quindi un'estrema semplificazione, che tiene conto solo dell'azienda e non del contesto territoriale e sociale nella quale essa é inserita, non considera il relativo grado di percezione del rischio e non interpreta in una logica di pianificazione tutte le potenziali situazioni di fragilità del sistema territoriale e ambientale che si possono verificare nella valutazione della compatibilità; d'altra parte le aree di osservazione non introducono regolamentazioni urbanistiche ma rispondono all'esigenza di definire lo "spazio di manovra" nel quale la pianificazione comunale è chiamata ad affrontare il tema del rischio industriale in modo globale, considerando contestualmente le materie connesse come la protezione civile, la difesa del suolo, l'ambiente, nonché i profili economici e sociali coinvolti, salvo eventualmente concludere che l'unica opzione valida è la delocalizzazione.

Per tutte le ragioni sopra evidenziate si ritiene che la delimitazione delle aree di osservazione risponda alla specifica finalità affidata alla cura delle Province dal D.M. 9 maggio 2001 di individuazione degli elementi sensibili presenti nel contesto circostante gli stabilimenti, e pertanto non si ravvisano sufficienti ragioni per il loro ridimensionamento come richiesto dalle osservazioni. Peraltro la disciplina di intervento nelle aree di osservazione introdotte dalla Variante riguarda unicamente un'azione di salvaguardia nel periodo transitorio: esse infatti, a seguito delle determinazioni comunali conseguenti alle verifiche di compatibilità, potranno essere cancellate in tutto o in parte, perdendo la loro efficacia.

Si ritiene comunque opportuno, in relazione al tema della cessazione od alla parziale dismissione dell'attività di aziende a rischio di incidente rilevante, **esplicitare nelle Norme di Attuazione del PTC**, le procedure conseguenti a tale situazione, comportanti, se del caso, la decadenza dei presupposti normativi dell'art. 20 e 20 bis delle Norme di Attuazione del PTC**, inserendo al riguardo due specifici commi**.

MODIFICHE CONSEGUENTI Norme di Attuazione - art. 20 bis – introduzione nuovi commi 7 ed 8

TEMA **RUOLO ED EFFICACIA DELLE AREE DI OSSERVAZIONE**

N° **9**

ENTE Comune di Genova

CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI **Il Comune di Genova ritiene, anche in accoglimento di diverse osservazioni, che non siano del tutto esplicitate e motivate le metodologie applicate nella delimitazione delle aree di osservazione, affermando che le stesse sono individuate solo sulla base di criteri astratti, formali e cautelativi nonché privi di una stretta relazione con i raggi di danno dichiarati dai gestori degli stabilimenti, che sono invece più contenuti, se non, in taluni casi, confinati entro il perimetro dello stabilimento.**

L'efficacia di tali perimetrazioni, tenuto anche conto delle ipotesi delocalizzative di alcuni stabilimenti previste dal PUC vigente e delle varianti in itinere al medesimo per la realizzazione di interventi al loro intorno, è ritenuta:

- **illegittima, in violazione: dell'art. 14 del D. Lgs. 334/99 e dell'art. 1 e 6.3 del D.M. 9 maggio 2001 nonché dell'art. 1 u.c. della L. 241/2000 e s.m.i. in quanto costituenti una nuova categoria di vincolo urbanistico (assimilabile all'imposizione di un vincolo espropriativo nell'opinione di alcune osservazioni) per i soggetti che in esse detengono interessi,**
- **penalizzante nelle procedure previste nel periodo transitorio,**
- **di ostacolo all'iter delle varianti urbanistiche in itinere,**
- **un'incognita per l'esito della verifica di compatibilità nel RIR, che potrebbe incidere sui valori immobiliari delle proprietà contermini, decretare limitazioni alla capacità edificatoria dei terreni o l'inammissibilità di funzioni oggi consentite.**

Il Comune, sottolineando l'esigenza di determinare la rappresentazione dei valori di soglia, le classi di probabilità e le categorie di effetti, desumendole da dati ufficiali, quale requisito indispensabile per poter procedere alla variante al PUC ed alla verifica di compatibilità, chiede che nel PTC le aree di osservazione vengano sostituite con la rappresentazione delle curve di danno.

A tale riguardo, richiamando il punto 3 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001, ritiene che laddove le ipotesi incidentali dichiarate dal gestore risultassero confinate entro il perimetro dello stabilimento, la C.A. non sarebbe neppure tenuta ad attivare la variante urbanistica di cui all'art. 14 del D. Lgs 334/99 e s.m.i.

DETERMINAZIONI Accoglibile parzialmente

MOTIVAZIONI L'art. 3 comma 1 del D.M. 9 maggio 2001 assegna alle Province il compito di individuare, nella pianificazione territoriale di competenza, ***le aree sulle quali ricadono gli effetti*** prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina in parola (e non già le aree di danno) nelle quali, a norma del successivo comma 2, *disciplina la relazione degli stabilimenti con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili ... con le reti e i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici,*

esistenti e previsti, tenendo conto delle aree di criticità relativamente alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nel piano di protezione civile.
In attuazione del dispositivo della norma si è reso necessario individuare quali criteri fossero da utilizzare per la determinazione di tali ambiti: un riferimento autorevole e pertinente è il documento "Linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante" redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel dicembre 2004, nel quale è specificatamente indicato che i criteri relativi ai piani di emergenza esterni possono costituire *il primo elemento conoscitivo, per una preliminare identificazione delle tematiche di interesse della pianificazione del territorio* ed anche rappresentare un elemento *di supporto alla determinazione da parte del Sindaco per l'individuazione delle aree interessate dal regime transitorio relativo ai titoli abilitativi edilizi, previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 334/1999,* proponendo che la perimetrazione dell'area nella quale selezionare gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili sia estesa ad raggio minimo di 1 km dallo stabilimento.
Tuttavia l'applicazione di tale parametro avrebbe prodotto effetti incongrui per le complesse situazioni insediative e fisiche del territorio provinciale; occorrevano quindi **criteri più selettivi** che riconducessero tali ambiti ad un'estensione più "adeguata" rispetto alla effettiva conformazione fisica ed alle componenti antropiche dei luoghi, e che tenessero conto da un lato della relazione causa/effetto tra la specifica tipologia di danno atteso e i recettori ad esso sensibili presenti nel contesto, e dall'altro della presenza di elementi in grado di amplificare od addirittura innescare l'avvio di processi di incidente rilevante.
Il progetto di Variante ha quindi ritenuto inadatto ed eccessivo il tracciamento di una predeterminata circonferenza attorno agli stabilimenti di raggio 1 km, come suggerita dalle "Linee guida" e peraltro applicata in altre Province nel proprio PTC, ed ha introdotto, nel Fascicolo VAR R.I. (al quale si rimanda per un maggiore approfondimento) una serie di criteri **che privilegiano uno specifico approccio oggettivo basato sul riconoscimento delle caratteristiche fisico - insediative proprie del territorio circostante ciascun stabilimento a rischio**, che vengono per ciascun caso esplicitati e motivati. Tali criteri, che hanno prodotto le aree nelle quali indagare i potenziali effetti (le aree di osservazione), possono essere applicati per identificare ambiti di indagine anche nel caso di future localizzazioni.
Per quanto riguarda i singoli rilievi emersi dalle osservazioni, si deduce quanto segue:

- **La disciplina delle aree di osservazione introdotta con la Variante, all'art. 20 bis delle Norme di Attuazione, comma 7, si applica fino all'avvenuta adozione da parte dei Comuni della variante al proprio strumento urbanistico generale, fatta salva l'ipotesi ivi indicata sub lett. c); non determina limiti all'edificabilità dei suoli ma dispone che gli interventi edilizi di cui al citato comma 7 ricadenti all'interno delle suddette aree di osservazione siano sottoposti al parere del CTR, come peraltro già disposto dal D. Lgs. 334/99 e s.m.i., sub art. 14 – comma 1 lett. a), b), c) nel vigente periodo transitorio (vedi punto seguente). In sede di formazione o revisione degli SUG per l'adeguamento alla disciplina in argomento, le aree di osservazione corrispondono agli ambiti di studio ove i Comuni approfondiscono le analisi conoscitive proposte dal PTC ed effettuano la verifica della coerenza delle proprie previsioni urbanistiche con riferimento alla presenza di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, mediante la predisposizione di un elaborato tecnico denominato RIR, introducendo, ma solo nel caso di accertata incompatibilità e tenuto conto dei principi di cautela richiamati dal D.M. 9 maggio 2001, e per garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente, elementi di tutela e di mitigazione del rischio, anche attraverso la limitazione delle trasformazioni del territorio circostante, ovvero la riduzione dei fattori di rischio legati all'attività produttiva, fino all'ipotesi estrema della sua delocalizzazione.**
Pertanto le aree di osservazione non risultano gravate da vincoli urbanistici, tanto meno a carattere espropriativo, in quanto l'eventuale introduzione di limitazioni o impedimenti alle ipotesi trasformative ammesse dalla disciplina urbanistica è invece disposta dall'Amministrazione comunale ove vengano accertate condizioni di incompatibilità non superabili.

- **L'obbligo di ricorso al parere del Comitato Tecnico Regionale per assentire, nel periodo transitorio, e quindi fino all'approvazione della variante comunale e dell'elaborato tecnico RIR, gli interventi di nuovi stabilimenti o modifica di quelli esistenti nonché per nuovi insediamenti o infrastrutture** attorno **agli stabilimenti esistenti ai sensi del D. Lgs. 334/99 e s.m.i., sub art. 14 – comma 1 lett. a), b), c), non è stato introdotto dalla Variante al PTC**, ma è tutt'ora in vigore per tali situazioni per effetto del successivo comma 4 dello stesso articolo.
Con l'introduzione delle aree di osservazione, la Variante al PTC, nell'adempiere ai compiti posti a carico della pianificazione di livello provinciale definiti dal D.M. 9 maggio 2001 sub art. 3, ha semmai specificato che tale obbligo si applica agli interventi urbanistico - edilizi eccedenti la ristrutturazione edilizia senza mutamento di destinazione d'uso e con esclusione della demolizione e ricostruzione, come indicato al comma 7 dell'art. 20 bis delle Norme di Attuazione della Variante al PTC, escludendo quindi gli interventi "minori", ed ha definito la consistenza dell'**"attorno"** indeterminatamente richiamato dal legislatore nel periodo transitorio all'approvazione delle varianti comunali, ove necessarie (ma che potrebbe altrimenti essere inteso come compreso nel raggio di 1 Km intorno allo stabilimento, come indicato dalle "Linee guida" della Presidenza del Consiglio di Ministri del 2004 sopra richiamate).
Per quanto riguarda l'approvazione delle varianti in itinere, si precisa che la normativa introdotta con la variante al PTC in oggetto, non limita la potestà pianificatoria comunale, quanto meno nel periodo transitorio, intendendosi per tali quelle che siano già state adottate al momento dell'entrata in vigore della presente disciplina nel PTC. A tal fine si introduce un apposito comma aggiunto in calce all'art 20 bis.
- **La preoccupazione che l'incognita sull'esito della verifica di compatibilità possa incidere sui valori immobiliari delle proprietà contermini gli stabilimenti a rischio presenti non solo nelle aree di danno ma anche nelle più ampie aree di osservazione, dovrebbe anzi** accelerare il processo di formazione del RIR **al fine di addivenire, in esito alla verifica di**

compatibilità, alla riconferma delle previsioni urbanistiche attorno agli stabilimenti ovvero alla eventuale ricomposizione delle funzioni territoriali compatibili, come peraltro disposto dall'art. 14 – comma 1 – del D. Lgs 334/99 e s.m.i., con conseguente certezza del diritto**, fermo restando che ove l'accertamento di adeguatezza insito nella variante prescritta sortisse esito positivo, non si renderebbe necessario addivenire ad una modificazione della disciplina urbanistica della zona.**

Con riferimento alle fonti dei dati relativi alle aree di danno dichiarate dalle aziende, si precisa che i Gestori degli stabilimenti classificati a rischio di incidente rilevante sono obbligati a trasmettere alle autorità di cui agli artt. 6 comma 1 e 8 comma 1 del D Lgs 334/99 e s.m.i. - tra le quali il Comune la Notifica ed il Rapporto di Sicurezza, che contengono i dati riferiti alle ipotesi incidentali; ne deriva che l'A.C. ha già a sua disposizione le medesime informazioni ufficiali in possesso degli altri Enti territorialmente competenti, compresa la Provincia.

Per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità agli atti relativi al rapporto di sicurezza, l'art. 22 – comma 2 – del D. Lgs. 334/99 stabilisce che *la regione provvede affinché il rapporto di sicurezza ..... e lo studio di sicurezza integrato ... siano accessibili alla popolazione interessata* e pertanto, come sottolineato dalla nota circolare prot. DCPST/A4/RS/1700 del 06/05/2007 del Ministero dell'Interno, **la Regione è da ritenersi l'unica autorità competente a ricevere eventuali richieste di accesso agli atti ed ai dati relativi al rapporto di sicurezza**.

Ciò premesso, l'individuazione e la rappresentazione dell'inviluppo geometrico delle aree di danno per ciascuna delle categorie di effetti e, per i casi previsti, per ciascuna classe di probabilità è una fase del processo di formazione del RIR, come indicato al punto 3.1 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001, di pertinenza della pianificazione comunale, da realizzare sulla base delle informazioni più aggiornate possibili fornite dal Gestore, e non dal PTC provinciale.

Peraltro l'evoluzione delle linee di produzione delle attività industriali, che avviene in tempi rapidi, non è relazionabile ai tempi medio - lunghi della pianificazione provinciale, le cui indicazioni rischierebbero di riferirsi a dati superati od incompleti, fotografando una situazione destinata a mutare nel tempo. Mentre, al contrario, sono le informazioni contenute nel RIR, soggetto alle opportune varianti nel caso di modifiche agli stabilimenti comportanti un aggravio di rischio, che devono essere trasmesse agli altri enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali perché possano, a loro volta, attivare le procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali di loro competenza, come indicato al comma 4 del D.M. 9 maggio 2001.

Pertanto non essendo previsto dalla normativa nazionale, e risultando illogico introdurre nel PTC la rappresentazione delle informazioni e dell'inviluppo delle aree di danno, non può ritenersi accoglibile la richiesta avanzata dal Comune di Genova.

Per quanto riguarda il richiamo al punto 3 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001, per giustificare la facoltà del Comune di esentarsi dall'obbligo di attivazione della variante urbanistica, qualora le ipotesi incidentali dichiarate dal gestore fossero confinate entro il perimetro dello stabilimento, si fa presente che tale disposizione è specificatamente riservata solo al caso di modifiche ad uno stabilimento e non alla situazione ordinaria per la quale il ricorso alla variante di adeguamento degli SUG alla disciplina in argomento è obbligatorio ai sensi dell'art. 14 – comma 1 – del D. Lgs 334/99 e s.m.i. e i cui termini utili prescritti dal successivo comma 4 sono ampiamente decorsi.

MODIFICHE CONSEGUENTI Norme di Attuazione- art. 20 bis – introduzione nuovo comma 10

TEMA **PARERE DEL CTR NEL REGIME TRANSITORIO**

N° **10**

ENTE Comune di Genova

CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI **Il Comune ritiene "probabilmente illegittimo ed inopportuno" il ricorso al parere vincolante del CTR per gli interventi indicati all'art. 20, comma 2 lett. d) delle Norme della variante al PTC ricadenti nelle aree di osservazione, a prescindere dalle effettive aree di danno, in quanto lo stesso CTR si sarebbe già espresso in passato con una dichiarazione di massima compatibilità (categoria A) per situazioni ove l'intervento era collocato oltre il limite dell'area di danno più ampia, riferita alle "lesioni reversibili".**

Il Comune ritiene altresì che il ricorso a tale parere costituisca un aggravio procedurale sia per il CTR per il moltiplicarsi delle richieste di esame che per l'A.C. per il dilatarsi dei tempi dell'iter delle relative pratiche edilizie

DETERMINAZIONI Non accoglibile

MOTIVAZIONI Nel ribadire che l'obbligo all'ottenimento del parere del CTR nel periodo transitorio è prescritto, per gli interventi di nuovi stabilimenti o modifica di quelli esistenti nonché per nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, dall'art. 14 – comma 4 – del D. Lgs. 334/99 e s.m.i., si precisa che l'espressione in termini favorevoli effettuata per casi specifici dall'organo consultivo non può essere generalizzata ed assunta quale orientamento "standard" giacché i pareri sono rilasciati con riferimento all'analisi oggettiva della situazione di rischio, determinata dalle caratteristiche dello stabilimento, ed allo specifico intervento da realizzare, contraddistinto da elementi propri di densità territoriale, di destinazione d'uso degli immobili anche con riferimento al tempo di permanenza degli abitanti e/o degli addetti, di tipologia edilizia (materiali e tecniche costruttive adottate), di indicazioni progettuali e gestionali volte a prevenire o mitigare i danni, di inserimento in un "sistema" urbano ed infrastrutturale e di tutti quei fattori intrinseci capaci di influire sull'aggravio della vulnerabilità per effetto del medesimo intervento. Infatti la disciplina sopra richiamata prescrive, alla lettera c), che la valutazione debba considerare se *l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante*. Mentre all'interno delle aree di danno le conseguenze di un incidente rilevante sono già esattamente determinabili, e non richiedono ulteriori pareri, la valutazione dell'autorità competente in ordine alla compatibilità della localizzazione degli interventi con le

esigenze di sicurezza risulta assolutamente doverosa in ragione delle esigenze di interesse pubblico ad essa sottese, da estendersi oltre le aree di danno dichiarate dai Gestori, e comunque in un ragionevole intorno dello stabilimento esistente, come quello definito dalle aree di osservazione.
L'esimersi dal richiedere, nel periodo transitorio, il parere del CTR per un intervento riconducibile alle casistiche descritte all'art. 14 , comma 1 sub lett. a), b), c) del D. Lgs. 334/99 e s.m.i., da parte del Comune, nella presunzione di poter estendere un precedente parere positivo emesso dal medesimo organo ad altri casi analoghi, sottende quindi l'assunzione di un giudizio di compatibilità in assenza di analisi di valutazione dei rischi, non ammesso né dalla disciplina del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. né dal D.M. 9 maggio 2001, e neppure dalla variante al PTC provinciale, configurandosi, in tali casi, l'ipotesi di titoli abilitativi rilasciati illegittimamente dal Comune.
Si sottolinea infine che il possibile aggravio procedurale, anche se circoscritto ai soli casi di interventi con effettiva potenzialità di trasformazione del contesto esistente, è pur sempre limitato alla fase transitoria che terminerà con l'adozione da parte dei Comuni delle rispettive varianti urbanistiche.

MODIFICHE CONSEGUENTI Nessuna modifica

TEMA **DELIMITAZIONE DELLE AREE DI OSSERVAZIONE**

N° **11**
ENTE Comune di Cogoleto
CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI Il Comune ritiene di accogliere l'osservazione presentata dai sig.ri De Filippi Enrico, Alfonso, Nicoletta, tesa a ridurre l'area di osservazione dello stabilimento Autogas Nord *qualora si escluda a priori ogni possibile correlazione con la zona interessata dallo stabilimento industriale*. L'osservazione è basata sulla "Valutazione degli effetti fisici degli eventi incidentali" a firma dell'ing. V. Ferrato, prodotta dai soggetti che hanno presentato l'osservazione, nella quale viene riportato che gli incidenti ipotizzati non avrebbero conseguenze dannose sull'uomo e sull'ambiente al di fuori delle curve di danno individuate, ritenendo ingiustificata l'area di osservazione rappresentata dalla Provincia.
DETERMINAZIONI Non accoglibile
MOTIVAZIONI Premesso che il Comune non ha specificato le motivazioni per l'accoglimento dell'osservazione, in merito alla stessa si rileva che la documentazione prodotta è priva di una planimetria che rappresenti l'estensione delle curve di danno rispetto alle quali si chiede di ridurre l'area di osservazione, in rapporto agli elementi territoriali e soprattutto ambientali sensibili rappresentati dalla variante al PTC nel contesto di cui trattasi. Emerge altresì un fraintendimento circa il concetto delle aree di osservazione introdotte dalla variante al PTC che si riferiscono infatti non alle curve di danno bensì a quelle parti di territorio che *possono risultare interessate dagli effetti diretti ed indiretti, anche con frequenza di accadimento molto bassa, prodotti dagli eventi incidentali, proposte ai Comuni al fine della valutazione della relativa compatibilità, sia con riferimento all'assetto insediativo esistente, che, soprattutto, alle previsioni dei piani e strumenti urbanistici*… come indicato all'art. 20 comma d) delle N.A. della variante, nel rispetto dei criteri indicati al 2° capoverso del punto 6.3 dell'Allegat o al D.M. 9 maggio 2001. E' pertanto in sede di pianificazione urbanistica che l'area di osservazione assume il significato di "attorno" dello stabilimento, indeterminatamente richiamato all'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 334/99 entro il quale il Comune, assunte le necessarie informazioni dal Gestore, accerta la compatibilità delle proprie previsioni urbanistiche con le ipotesi incidentali riferite allo stabilimento, mediante l'adozione di variante e la predisposizione del RIR con le procedure di cui al successivo art. 20 bis comma 6, ovvero, nel periodo transitorio o in assenza di determinazioni, demanda la verifica di compatibilità per nuovi insediamenti o infrastrutture in tale intorno al CTR ai sensi dell'art. 7.
MODIFICHE CONSEGUENTI Nessuna modifica

N° **12**
ENTE Comune di Genova
CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI Il Comune, in accoglimento di un'osservazione presentata dai soggetti proprietari di villa Rostan, che ritengono l'area di osservazione dello stabilimento Carmagnani S.p.a. un elemento di vincolo e limitazione alla fruizione dei propri beni, chiede:
- la riperimetrazione dell'area di osservazione alla luce della riduzione delle attività dell'azienda e delle ipotesi delocalizzative del PUC vigente, ritenendo altresì che il complesso immobiliare sia in una collocazione plano-altimetrica sufficientemente protetta,
- di rimettere al RIR la compatibilità della funzione di attività terziarie ed impianti sportivi con affluenza di pubblico nei confronti dell'azienda a rischio
- l'introduzione di tutti i provvedimenti di mitigazione del rischio da parte del gestore.

DETERMINAZIONI Non accoglibile.
MOTIVAZIONI Nel richiamare il concetto di "Area di Osservazione" introdotta dalla Variante e l'efficacia della stessa, espressi nelle osservazioni precedenti, si ribadisce che in un'area di osservazione:
- **Le disposizioni introdotte sia dalla normativa nazionale che dal PTC provinciale agiscono fino a che le aziende classificate a rischio di incidente rilevante operano sul territorio e quindi fino alla loro eventuale cessazione di attività, ancorché prevista dal Comune ma non ancora attuata; che deve essere debitamente notificata alle autorità di cui agli artt. 6 comma 1 e 8 comma 1 del D Lgs 334/99 e s.m.i.;**
- **Nel periodo transitorio, ovvero fino all'adozione da parte del Comune di variante al proprio SUG fondata sull'Elaborato Tecnico RIR, non è impedito l'assentimento e quindi la realizzazione di interventi edilizi al suo interno, ma si prescrive solo che gli stessi siano preventivamente soggetti al parere del CTR che ne attesti la compatibilità con lo stabilimento a rischio di incidente rilevante esistente;**

- **In sede di predisposizione della variante urbanistica devono essere condotte analisi specifiche volte all'acquisizione di dati conoscitivi approfonditi ed aggiornati sia delle ipotesi incidentali che degli elementi ad esse sensibili e verificate le condizioni di compatibilità, introducendo, se del caso, una più idonea regolamentazione del territorio e/o richiedendo al gestore l'assunzione di misure per la riduzione del rischio.**

Per quanto riguarda l'ultima segnalazione presentata nell'osservazione si fa presente che l'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 6 dell'art. 14 del D. Lgs 334/99 e s.m.i., può richiedere in qualsiasi momento al Gestore l'adozione di misure tecniche complementari per la riduzione dei rischi per le persone e per l'ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili, la cui efficacia deve essere sottoposta all'esame del CTR in sede di istruttoria dei Rapporti di Sicurezza.

MODIFICHE CONSEGUENTI Nessuna modifica

Prot. n. 0073949 Anno 2008

E S	Codice	Capitolo	Azione	Importo	Prenotazione N.	Impegno N.	Impegno Anno	Accertamento N.	Accertamento Anno	Esercizio	Note

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

Il _DIRETTORE AREA 05 , TOMIOLO PIER PAOLO, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

Prot. n. 0073949 Anno 2008

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL **18 GIUGNO 2008** PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DELLA PROVINCIA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 124 DEL T.U.E.L. D.LGS N. 267/2000, A DECORRERE DAL

GENOVA,

IL SEGRETARIO GENERALE